

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.A. 2021-2022 (parte normativa)

Il giorno 20 settembre 2022 in Adria presso la sede del Conservatorio di Musica "A. Buzzolla" la delegazione Trattante di parte pubblica composta da: Presidente Prof.ssa Mara Bellettato e Direttore Maestro Paolo Zoccarato e la delegazione di parte sindacale composta dalle R.S.U.: Prof. Fornari Valentina, Prof. Carlo Lazzari e Sig.ra Gianese Daniela, dalle O.O.S.S., e dalla Sig.ra Zanardi Alessandra delegata FLC CGIL (con delega), Dott. Andrea Cutillo (UILRUA)

VISTI

il CCNL 19/04/2018 e per quanto non espressamente previsto da quest'ultimo i CCNL precedenti, il CCNI del 11/12/2020, i contratti integrativi d'istituto degli anni precedenti, il protocollo d'intesa nazionale del 12 marzo 2013, il D.Lgs. 165/2001, il D.Lgs.150/2009,

VIENE AGGIORNATO

Il seguente contratto integrativo d'Istituto (parte normativa)

PREMESSA

Art. 1 Campo di applicazione

La contrattazione integrativa si svolge sulle materie oggetto di contrattazione indicate all'art. 97 del CCNL del 19/04/2018. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale dipendente del Conservatorio, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.

La contrattazione integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, migliorare i rapporti all'interno del personale e tra questi e la dirigenza eliminando, per quanto possibile, incertezze operative ed applicative della norma e dei regolamenti.


Art. 2 Decorrenza e durata

Il presente contratto, parte normativa, salvo eventuali rilievi da parte dei Revisori dei Conti in sede di certificazione, decorre dalla data di sottoscrizione e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

La parte economica che farà parte integrante di questo contratto, illustrata nella Parte VII, ha efficacia annuale (corrispondente all'anno accademico)

Art. 3 Controversie interpretative

Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola contestata. Per l'interpretazione autentica si fa riferimento ai testi dei contratti vigenti in materia.



Art. 4 Verifica

Si prevede la possibilità, previa richiesta scritta di una delle parti, di verifica del presente accordo, anche al fine di apportare in corso d'anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 5 Norma di salvaguardia

Si rinvia ai CCNL ed alle disposizioni di legge vigenti ad integrazione e completamento del presente accordo.

PARTE I

MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DIRITTI SINDACALI IVI COMPRESI I DIRITTI DI ASSEMBLEA, DI AFFISSIONE ALL'ALBO E DI UTILIZZO DEI LOCALI NONCHE' I CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ART. 2 DELL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/1990, FERME RESTANDO LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ASSEMBLEA PREVISTA DALL'ART. 4 del CCNQ 4/12/2017 E MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI

(art.97, comma 3 lettera b4 CCNL 2018 - Sezione AFAM)

Art. 6 Assemblee sindacali


Fatta salva la competenza del CCNL AFAM vigente e il relativo CCNQ 4/12/2017, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per 10 ore annue (anno solare) pro capite senza decurtazione della retribuzione. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente:

- a) da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto;
- b) dalla R.S.U. con nota scritta presentata al Direttore. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate alla Direzione con preavviso scritto con almeno tre giorni di anticipo (4 giorni per i post-festivi). Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'Amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro le 48 ore (72 ore per i post-festivi) alle rappresentanze sindacali promotrici. La comunicazione ha valore di convocazione assemblea, affissione all'albo e richiesta utilizzo locali, ove specificato. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto. Tale necessità si esplica nell'individuazione di una unità appartenente al personale TA dell'Istituto sulla base dei seguenti criteri:

A- rotazione

B- sorteggio.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e delle sessioni di tesi. L'affissione per 30 giorni all'Albo, di comunicazioni Sindacali o individuali riguardanti il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti sono libere, e soggiacciono unicamente ai criteri generali di correttezza delle comunicazioni pubbliche.



Art. 7 Albo Sindacale

In Conservatorio è posto albo sindacale, destinato ad affissione di atti e documenti inerenti l'attività sindacale e della RSU e su materie di interesse sindacale e del lavoro. La bacheca è posta in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito da parte del personale in servizio. Alla cura dell'albo provvederà la RSU e i rappresentanti sindacali (OOSS), assumendosene la responsabilità.

Art. 8 Permessi Sindacali Retribuiti

I componenti della RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri ed orari. La fruizione di tali permessi avviene entro i limiti complessivi disposti dalla vigente normativa. La fruizione dei permessi sindacali di cui al comma precedente sono comunicati formalmente al presidente:

- a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS, se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
- b) direttamente dalla RSU per la quota di sua spettanza.
- c) entro il 31/10 verranno comunicate le informazioni utili in merito alla determinazione monte ore spettante per i permessi sindacali, in base all'organico.

Art. 9 Permessi Sindacali non Retribuiti

I componenti della RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l'anno.

Art. 10 Dichiarazione di adesione allo sciopero.

In caso di sciopero, al fine di consentire una comunicazione agli studenti circa l'erogazione del servizio, la direzione -non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto- richiede al personale dipendente l'adesione allo sciopero proclamato. L'eventuale dichiarazione di adesione allo sciopero da parte dei dipendenti è volontaria.


Art. 11 Prestazione indispensabile in caso di sciopero

Le parti convengono, in conformità alle disposizioni vigenti, di definire servizi pubblici essenziali, lo svolgimento di attività dirette e strumentali riguardanti:

- a) l'effettuazione di esami su prove nazionali;
- b) pagamento di stipendi ed indennità con funzione di sostentamento, quando lo sciopero cada nell'ultimo giorno utile ad effettuare tali adempimenti.

Per garantire le prestazioni di cui alla lettera a) si ritiene indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 1 assistente amministrativo, due coadiutori; per garantire le prestazioni di cui alla let. b) si ritiene indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 1 assistente amministrativo, direttore di ragioneria, 2 coadiutori.

L'individuazione del personale avverrà tramite estrazione. Il personale che in quel giorno è assente per riposo compensativo/ferie/permesso retribuito non può essere richiamato in servizio per sostituzione ed a garanzia delle prestazioni minime.



PARTE II

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(art. 97, comma 3 lettera b5 CCNL 2018 - Sezione AFAM)

Art. 12 Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione prestano servizio a qualsiasi titolo. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti del Conservatorio

2. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza nei locali dell'Istituto, si trovino all'interno di esso nella veste di: insegnanti, utenti, rappresentanti, ospiti, ditte incaricate, fornitori, pubblico in genere.

Art. 13 Obblighi del Datore di Lavoro in materia di sicurezza

1. Il Presidente ha gli obblighi previsti dall'art. 18 del D. lgs. 81/2008, ed in particolare:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali, valutazione dei rischi;
- elaborazione di un apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 14 Obblighi del personale docente e T. A. in materia di sicurezza

1. Il personale docente e tecnico amministrativo è tenuto al rispetto puntuale di tutte le disposizioni contenute nel Piano di evacuazione predisposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Il personale è tenuto, altresì, a frequentare corsi di formazione sulle tematiche fondamentali della sicurezza, proposti e/o organizzati dall'Istituto.


3. Il personale con incarichi in materia di sicurezza è tenuto ad esercitare con scrupolo e costanza i compiti affidati.

4. Tutto il personale in servizio è tenuto a segnalare al Direttore eventuali condizioni di pericolo di cui si venga in qualunque modo a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, formazione e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

5. La presenza alle riunioni periodiche indette per loro è obbligatoria.

Art. 15 Linee di indirizzo e criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro ed interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza sul luogo di lavoro

Obiettivo principale è quello di ottemperare a quanto disposto dalla legislazione vigente, incrementando in ordine prioritario sicurezza e salute nel luogo di lavoro. Ciò deve avvenire aggiornando il processo d'identificazione dei rischi in tutti gli aspetti dell'attività lavorativa che possono costituire causa potenziale del danno. Per la valutazione dei rischi specifici ai fini della redazione del documento di cui al D.lgs 81/2008, il Conservatorio si avvale a causa dell'assenza di



personale interno competente, di figure specialistiche esterne al Conservatorio. All'interno dell'Istituzione verranno organizzati corsi di formazione ed informazione rivolti al personale dipendente.

Art. 16 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è designato all'interno della RSU. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista dal D.lgs 81/2008 più volte citato. Tale formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore. La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. I corsi di formazione saranno tenuti all'interno del Conservatorio o all'esterno; essi potranno essere organizzati dal Conservatorio avvalendosi di Associazioni, Enti, Scuole Esperti di provata serietà e competenza anche su proposta del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art.17 Garanzia a tutela del RLS

Il RLS non può subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Art. 18 Tempo di lavoro retribuito del RLS

Per l'espletamento dei suoi compiti, il rappresentante per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 19 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dagli artt. 12-15, si fa esplicito riferimento al D.lgs 81/2008.

PARTE III


CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE)

(art. 97, comma 3 lettera b6 CCNL 2018 - Sezione AFAM)

Art. 20 Definizione

E' obbligatorio per il Personale docente e TA attivare tempestivamente, dopo la presa di servizio, e successivamente disporre ed utilizzare un indirizzo e-mail istituzionale. A fronte dell'obbligo di cui al comma precedente, si riconosce il diritto alla disconnessione che è posto a tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del personale del Conservatorio, ricadendo pertanto nell'ambito dei diritti tutelati dall'art. 2087 del R.D. 262/1942 e s.m.i. (Codice Civile).

Esso rientra nell'ambito del diritto al riposo e al recupero delle energie psico fisiche del lavoratore dipendente. Il diritto alla disconnessione viene operativamente definito come il diritto a non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi provenienti da personale del Conservatorio, in senso tanto verticale bidirezionale (verso l'Amministrazione e viceversa) quanto orizzontale, cioè tra colleghi.



Art. 21 Ambito soggettivo: personale docente.

Attesa la flessibilità del monte ore di cui all'art. 12 del CCNL 2010, rilevati i limiti orari alla prestazione giornaliera continuativa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 66/2003, vale a dire una pausa ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, tenuto conto del diritto al riposo continuativo fissato nell'art. 7 del menzionato D.Lgs. 66/2003, pari a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, le Parti concordano che:

- a) il docente ha diritto assoluto alla disconnessione dalle ore 18.00 del giorno in cui ha prestato servizio alle ore 7.00 del giorno successivo. Il predetto diritto rientra fra i diritti non disponibili dal docente in quanto a tutela di quanto richiamato dall'art. 30 e pertanto è nullo qualsiasi patto contrario. Viene fatto salvo l'uso del telefono e/o del messaggio da parte dell'Amministrazione o suo delegato per fondati motivi di necessità e urgenza.
- b) il docente ha diritto assoluto alla disconnessione per l'intera durata dei giorni festivi, dei giorni di chiusura del Conservatorio, dei giorni/ore di congedo di cui agli artt. 8, 10, 11,12, 15 del CCNL 2005 e 102, 103 e 104 del CCNL 2018. Viene fatto salvo l'uso del telefono e/o del messaggio da parte dell'Amministrazione o suo delegato per fondati motivi di necessità e urgenza.
- c) il docente ha diritto assoluto alla disconnessione dalle ore 20.00 del giorno antecedente il giorno di ferie alle ore 9.00 del giorno di ferie, e dalle ore 20.00 del giorno di ferie alle ore 7.00 del giorno lavorativo. Viene fatto salvo l'uso del telefono e/o del messaggio da parte dell'Amministrazione o suo delegato per fondati motivi di necessità e urgenza.


Art. 22 Ambito soggettivo: personale TA

In riferimento al personale TA, ivi ricompreso il personale EP, anche avvalentesi della facoltà di lavoro agile, considerato che ai sensi dell'art. 34 del CCNL 2005 la prestazione giornaliera si articola in un minimo di sei ore e un massimo di nove ore, le Parti concordano che:

- a) il personale TA ha diritto assoluto alla disconnessione dalle ore 18.00 del giorno in cui ha prestato servizio alle ore 7.00 del giorno successivo. Il predetto diritto rientra fra i diritti non disponibili dal personale TA in quanto a tutela di quanto richiamato dall'art. 30 e pertanto è nullo qualsiasi patto contrario. Viene fatto salvo l'uso del telefono e/o del messaggio da parte dell'Amministrazione o suo delegato per fondati motivi di necessità e urgenza.
- b) il personale TA ha diritto assoluto alla disconnessione per l'intera durata dei giorni festivi, dei giorni di chiusura del Conservatorio, dei giorni/ore di congedo di cui agli artt. 8, 10, 11,12, 15 del CCNL 2005 e 102, 103 e 104 del CCNL 2018. Viene fatto salvo l'uso del telefono e/o del messaggio da parte dell'Amministrazione o suo delegato per fondati motivi di necessità e urgenza.
- c) il personale TA ha diritto assoluto alla disconnessione dalle ore 18.00 del giorno antecedente il giorno di ferie alle ore 9.00 del giorno di ferie, e dalle ore 18.00 del giorno di ferie alle ore 7.00 del giorno lavorativo. Viene fatto salvo l'uso del telefono e/o del messaggio da parte dell'Amministrazione o suo delegato per fondati motivi di necessità e urgenza.

Art. 23 Ambito oggettivo

Il diritto alla disconnessione non comprime il diritto del personale del Conservatorio a inviare e-mail alla casella istituzionale del destinatario né il diritto del Conservatorio ad inviare e-mail alla casella istituzionale del personale. Il personale è tenuto a rispondere ad e-mail inviate dal Conservatorio entro le 24 ore dalla ripresa del servizio, fatti salvi i casi di oggettiva urgenza o gravità. Resta invece compreso, fatti salvi fondati motivi di necessità e urgenza, il diritto di inviare e-mail, telefonate e messaggi all'utenza privata del destinatario il quale, pur esercitando il diritto di



ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

non rispondere (disconnessione), può comunque subirne una turbativa atta a interrompere la quiete psico-fisica di cui all'art. 30, salvo attivazione, da parte del destinatario, dell'inoltro automatico alla sua utenza privata.

PARTE IV

CRITERI GENERALI PER L'ATTIVAZIONE DI PIANI DI WELFARE INTEGRATIVO

(art. 97, comma 3 lettera b3 CCNL 2018 - Sezione AFAM)

Art. 24 Il contratto integrativo può prevedere con l'apertura di appositi tavoli per regolamentare e concedere il lavoro agile

PARTE V

FORMAZIONE DEL PERSONALE AMM.VO-TECNICO E DOCENTE

Art. 25 formazione del personale

Le parti riconoscono nell'attività di formazione uno strumento essenziale di aggiornamento e adeguamento delle professionalità interne alla struttura incentivandone e sostenendone il pieno utilizzo.

Al personale tecnico-amministrativo sono assicurati, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia, permessi per l'aggiornamento professionale, con riconoscimento del diritto a riposo compensativo se l'attività di aggiornamento supera l'orario giornaliero di servizio.

L'amministrazione, al fine di garantire la formazione in servizio, individua settori di intervento nei quali coinvolgere il personale, predispone un piano annuale di aggiornamento e formazione e ne assicura la realizzazione e la partecipazione, preoccupandosi prioritariamente della formazione in materia di sicurezza.

Il personale destinatario della formazione viene scelto nell'ordine:

- in relazione con il settore specifico oggetto dell'intervento formativo;
- con turnazioni anche su base pluriennale;
- a domanda degli interessati dando rilievo alle competenze già acquisite, dimostrabili con il curriculum;
- anzianità di servizio.

Si dispone che l'utilizzo dei fondi attuali e dei futuri ulteriori fondi sia suddiviso al 50% tra il personale docente e il personale tecnico-amministrativo.

Art. 26 Permessi per il diritto allo studio

Si rimanda alla contrattazione integrativa nazionale (come previsto dall'art 97, 3comma lettera a4)


PARTE VI

CRITERI GENERALI SULLE POLITICHE DELL'ORARIO E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE TECNICOAMMINISTRATIVO

(art. 97, comma 7 lettera b1 CCNL 2018 - Sezione AFAM)

Art. 27 Orario di lavoro (parte normativa)

L'orario di lavoro è di 36 ore a settimana (salvo la possibilità delle 35 ore per i coadiutori).



ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

Considerate le esigenze di funzionamento del Conservatorio viene disposta la turnazione per il personale coadiutore.

Si rimanda al Regolamento, deliberato dal CdA in data 6/09/2021 e pubblicato in “amministrazione trasparente” del sito istituzionale, che disciplina l’orario di servizio e di lavoro per quanto non indicato qui di seguito (ritardi, permessi, ferie, ecc).

Art. 28 Chiusure Istituto

Sulla base del calendario accademico deliberato dal Consiglio Accademico, tenuto conto dei periodi di sospensione delle attività didattiche, valutata l’opportunità di un’ottimizzazione delle risorse umane nei periodi di attività didattica intensa, sentito il personale T.A., le parti concordano di anno in anno le giornate di chiusura dell’Istituto, da recuperare, eventualmente, nei giorni di attività didattica.

Art. 29 Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali

Tutto il personale che svolga orario con turnazione è destinatario della riduzione a 35 ore. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regime d’orario articolato su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e comprendenti particolari gravosità nelle istituzioni di alta cultura, strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana.

Art. 30 Orario di lavoro flessibile e articolato

1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno il personale tecnico amministrativo può presentare al Direttore amministrativo richiesta di usufruire di un orario di lavoro diverso rispetto a quello precedentemente autorizzato.

2. Il Direttore amministrativo entro il 31 ottobre, decide sulle suddette richieste tenuto conto di quanto definito nel comma successivo, e definisce il piano orario di tutto il personale tecnico amministrativo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del presente contratto.


Art. 31 Flessibilità in entrata e in uscita

L’orario di “lavoro flessibile” è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Agli assistenti e collaboratori viene concessa la flessibilità di mezz’ora (in anticipo/posticipo) dall’orario di servizio in entrata. Ai coadiutori, che hanno l’onere dell’apertura e della chiusura dell’Istituto, non si può concedere la flessibilità.

Art. 32 Servizio prestato oltre l’orario d’obbligo

All’inizio dell’anno accademico, successivamente alla proposta formulata dall’Amministrazione, l’interessato dichiara per iscritto la propria disponibilità ad effettuare ore di servizio aggiuntivo e come intende averle riconosciute (recupero / pagamento).

Lo straordinario viene distribuito, per quanto possibile, equamente fra il personale resosi disponibile ad inizio anno accademico. In caso di indisponibilità a prestare il servizio straordinario da parte dei coadiutori sarà valutata l’eventuale disponibilità del personale degli uffici che potrà essere adibito all’accoglienza del pubblico e alla distribuzione dei depliant e programmi di sala durante i concerti e/o eventi serali.



Si precisa che per le manifestazioni artistiche e didattiche il personale coadiutore verrà assegnato in numero pari a quanto richiesto dal Direttore. Le ore eccedenti il normale orario di servizio vengono assegnate ed autorizzate per iscritto su apposito modulo dal Direttore Amministrativo. In casi urgenti e straordinari il personale che ha effettuato lo straordinario senza autorizzazione chiede formalmente entro 24 ore dall'effettuazione il riconoscimento del lavoro effettuato.

Il personale interessato deve comunicare l'eventuale impossibilità ad effettuare la prestazione aggiuntiva 24 ore prima la data indicata per l'attività prevista. Le ore eccedenti prioritariamente vengono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o in giorni e in periodi con minore carico di lavoro, fatto salvo il piano ferie.

I giorni o le ore maturati con il recupero compensativo non possono essere cumulati oltre l'anno accademico di riferimento e devono essere fruiti entro e non oltre (31 dicembre), sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'Istituzione. Sono salve le circostanze eccezionali che giustificano, a valutazione del direttore amministrativo, la deroga di quanto previsto nel paragrafo precedente. Si precisa che nel conteggio complessivo delle ore svolte oltre l'orario di servizio dovrà sempre essere detratto prima il debito maturato con le chiusure prefestive non coperte da ferie/riposi compensativi. La retribuzione del lavoro eccedente l'orario d'obbligo viene indicata nella parte relativa al fondo d'Istituto.

PARTE VIII

art. 47 – Norme finali

Per la risoluzione di aspetti attinenti alla materia in oggetto, non espressamente disciplinati dal presente contratto, si fa riferimento alla normativa nazionale contrattuale o di rango legislativo in quanto applicabile.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto integrativo d'Istituto sui criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente e TA. La presente ipotesi sarà inviata ai revisori dei conti, corredata della relazione tecnico-finanziaria per il previsto parere.


Il Presidente.

Prof.ssa Mara Bellettato 


Il Direttore del Conservatorio

M^o Paolo Zoccarato 

La RSU







O.O.S.S.

